

## Niente incentivi senza autocertificazione

Publicato il 14 settembre 2007

E' in corso di pubblicazione sulla G.U. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che riporta il modello e stabilisce le modalità di presentazione e di compilazione della *"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea"*.

Il provvedimento attua la disposizione dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 in materia di agevolazioni fiscali.

Gli atti normativi sopra indicati sono stati emanati in conseguenza del fatto che la Commissione europea ha chiesto agli stati membri, sulla base della giurisprudenza cosiddetta "Deggendorf" (Città della Germania in cui è stata emessa una sentenza in materia), di impegnarsi affinché la concessione degli aiuti di stato, previsti dall'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, siano subordinati alla preventiva verifica che i loro destinatari:

- non abbiano mai ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione stessa e dei quali la medesima abbia ordinato la restituzione
- abbiano ricevuto tali aiuti di stato e successivamente li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

A tal fine l'ultima legge **finanziaria**, al comma 1223 dell'unico articolo, ha stabilito che gli aiuti di stato in parola possono essere riconosciuti a condizione che i destinatari presentino una dichiarazione sostitutiva nella quale attestare quanto sopra.

Gli aiuti dichiarati illegali dalla Commissione europea sono:

- quelli concessi dall'Italia per favorire l'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro secondo le disposizioni dettate
  1. dal decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726
  2. dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407
  3. dal decreto legge 29 marzo 1991, n. 108
  4. dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299
  5. dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 15
- quelli concessi per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite con legge 8 giugno 1990, n. 142
- gli aiuti di stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione di cui al decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23
- gli aiuti di stato concessi in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 previsti

dal decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282.  
Ercole Bellante  
settembre 2007